



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



Spett.le
Società
Alla c.a. dell'Amm.ne del Personale

Assago, 3 giugno 2024

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle imprese di Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere - Ipotesi accordo di rinnovo del 20 maggio 2024 e Verbale integrativo del 23 maggio 2024

Il 20 maggio 2024 Cna-Unione benessere e sanità, Confartigianato Benessere-Acconciatori, Confartigianato Benessere-Estetica, Claii e le OO.SS. Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil hanno stipulato l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i dipendenti dalle imprese di Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri Benessere, scaduto il 31 dicembre 2022. Successivamente, in data 23 maggio 2024, è stato sottoscritto un Verbale integrativo relativo al dettaglio dei nuovi minimi retributivi.

Di seguito segnaliamo le novità più rilevanti, suddivise per argomento.

1. DECORRENZA E DURATA;
2. NUOVI MINIMI CONTRATTUALI;
3. *UNA TANTUM*;
4. PREAVVISO;
5. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO;
6. APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE;
7. CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE;
8. CONGEDI PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE.



1. DECORRENZA E DURATA

Il nuovo Contratto decorre dal 1° gennaio 2023 e avrà validità fino al 31 dicembre 2026 sia per la parte economica che per quella normativa e continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra fino alla data di decorrenza del successivo Accordo di rinnovo, salvo il caso in cui siano espressamente previste diverse decorrenze per i singoli istituti.

2. NUOVI MINIMI CONTRATTUALI

Le Parti hanno stabilito un adeguamento del minimo tabellare in 4 tranches, a decorrere dal 1° giorno del mese di competenza, in base a quanto illustrato nella seguente tabella.

Livello	Minimo contrattuale (importi in euro)			
	Maggio 2024	Gennaio 2025	Gennaio 2026	Ottobre 2026
1	1.592,29	1.650,02	1.699,67	1.722,76
2	1454,58	1.507,32	1.552,68	1.573,78
3	1379,00	1.429,00	1.472,00	1.492,00
4	1.300,19	1.347,33	1.387,87	1.406,73

L'adeguamento del nuovo minimo previsto per il mese di maggio 2024, in considerazione della data di sottoscrizione dell'accordo (20 maggio 2024), a nostro avviso, potrà essere applicato con il cedolino di giugno 2024 prevedendo l'erogazione delle differenze retributive a titolo di arretrato.

3. UNA TANTUM

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale che va dal 1° gennaio 2023 al 30 aprile 2024, per i soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell'Accordo in commento (20 maggio 2024), verrà corrisposto un importo forfetario aggiuntivo a titolo di "una tantum" pari a 80,00 euro lordi.

Tale somma sarà erogata in 2 soluzioni come di seguito indicato:

- 40,00 euro con la retribuzione del mese di giugno 2024;
- 40,00 euro con la retribuzione del mese di luglio 2024.

Le Parti precisano, inoltre, che tale importo:

- deve essere ridotto per i casi di servizio militare, rapporto di lavoro a tempo parziale e sospensioni per mancanza di lavoro concordate;
- non concorre al computo di alcun istituto contrattuale, ivi compreso il TFR;
- può essere assorbito fino a concorrenza, in caso di concessione di importi già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali;



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



- deve essere riconosciuto al lavoratore in caso di dimissioni o licenziamento;
- deve essere erogato agli apprendisti, in forza alla data di sottoscrizione del presente Accordo, nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra illustrate.

4. PREAVVISO

Le Parti, con il presente accordo, hanno apportato modifiche ai termini di preavviso previsti in caso di licenziamento da parte del datore di lavoro o dimissioni da parte del lavoratore non in prova.

I nuovi termini sono i seguenti:

- 20 giorni lavorativi per i lavoratori inquadrati al 1°, 2° e 3° livello;
- 15 giorni lavorativi per i lavoratori inquadrati al 4° livello.

Tali termini decorrono da qualsiasi giorno del mese.

5. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Ferma restando la previgente disciplina dei rapporti a tempo determinato, le Parti con l'accordo in esame hanno confermato la causale di ricorso al contratto a tempo determinato superiore a 12 mesi e non eccedenti i 24 mesi, già prevista dal precedente contratto di rinnovo del 10 ottobre 2022, che risulta essere per *"esigenze di offerta di diverse tipologie di servizi, non presenti nella normale attività e che non sia possibile evadere con il normale organico aziendale"*.

6. APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Le Parti hanno provveduto ad aggiornare le regole contrattuali dell'apprendistato professionalizzante. Tra le novità più rilevanti, segnaliamo l'introduzione della maturazione degli scatti periodici di anzianità e un adeguamento delle percentuali di calcolo della retribuzione per il primo anno di apprendistato, che passa al 70% per tutti i profili professionali. Le due novità decorrono dal 1° ottobre 2024 e riguardano sia i nuovi assunti che i rapporti di apprendistato in precedenza instaurati.

7. CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

In tema di classificazione del personale dipendente, è stata apportata una complessiva revisione prevedendo l'inserimento di nuove figure del settore come massaggio olistico, ricostruzione e decorazione unghie, laminazione ed extension delle ciglia/sopracciglia fino al trucco artistico.

8. CONGEDI PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

Al fine di rafforzare le tutele delle lavoratrici vittime di violenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 D. Lgs. n. 80/2015, le Parti hanno previsto il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi, così come previsto dalla citata norma di legge. Inoltre, come



P&S

STP



P&S

PEOPLE
SOLUTIONS



condizione di miglior favore, l'accordo in commento ha stabilito ulteriori 3 mesi di aspettativa, di cui 2 retribuiti con un'indennità erogata dall'azienda pari al 30% della retribuzione tabellare, senza effetti sugli istituti indiretti e differiti. Terminati i 2 mesi di aspettativa indennizzata al 30%, la lavoratrice ha diritto ad un ulteriore periodo di aspettativa non retribuito di 30 giorni.

A disposizione per ogni necessità in merito, si porgono i migliori saluti.

Consulenti

(non firmata in originale in quanto trasmessa a mezzo e-mail)